



Proposta di Legge n. 223/X di iniziativa del Consigliere S. ROMEO recante:

"NORME PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' NEL
BACINO REGIONALE CALABRESE"

Relatore: Michelangelo Mirabello

Il dirigente

F.to avv. Giovanni fedele

Il presidente

f.to On. Michelangelo Mirabello

PROPOSTA DI LEGGE N. 223/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE S. ROMEO RECANTE:**"NORME PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' NEL BACINO REGIONALE CALABRESE"****Relazione descrittiva**

Il presente progetto di legge si ispira all'esigenza di giustizia sociale, garantita dal nostro ordinamento, e nasce dall'esigenza di tutela di una categoria di lavoratori, circa 10 unità, che indipendentemente da cause legate alla propria volontà versano in uno stato di disoccupazione, e tende pertanto ad intervenire attraverso il reintegro nel bacino regionale dei suddetti lavoratori. Il reintegro si basa essenzialmente sulla criticità manifesta nel Settore della Protezione Civile di figure qualificate, indicate all'articolo uno.

Le leggi regionali precedenti n. 40/2013 e 31/2016 avevano reintegrato nel bacino una parte dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, siglando convenzioni per il loro effettivo utilizzo.

L'art. 1 disciplina la portata della norma, indicandone i beneficiari e le loro modalità di utilizzo.

L'art. 2 contiene la clausola di invariabilità finanziaria.

L'art. 3 reca norma di attuazione.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge non implica nuovi o maggiori oneri finanziari rispetto a quelli previsti a legislazione vigente sul capitolo U4302020901 Missione 15, programma 15.03 su cui corrispondere gli emolumenti per i lavoratori LSU/LPU, che presenta la necessaria disponibilità sul bilancio di previsione 2017/2019 della Regione Calabria. Infatti le nuove disposizioni in esame non incidono sulla composizione e sul numero dei lavoratori, prevedendo un semplice turnover tra lavoratori.

A titolo esemplificativo, alla data odierna il bacino complessivo dei lavoratori è composto da 4.703 unità. Il costo del sussidio per ore 80 mensili di ogni unità LSU/LPU ammonta a € 580,14, mentre il costo per ore integrative per un numero massimo di 40 mensili varia in funzione della categoria per come di seguito riportato:

- **Categoria "A"** € **336,80**
- **Categoria "B"** € **356,00**
- **Categoria "B3"** € **376,40**
- **Categoria "C"** € **401,60**
- **Categoria "D"** € **436,80**

PROPOSTA DI LEGGE N. 223/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE S. ROMEO RECANTE:
 "NORME PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' NEL
 BACINO REGIONALE CALABRESE"

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: "A" annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
-	-	-	-	-

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale;
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non siano determinati ed indeterminabili.

La presente legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE N. 223/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE S. ROMEO RECANTE:

"NORME PER L'UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' NEL BACINO REGIONALE CALABRESE"

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura.

Programma/capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
-	-	-	-	-
Totale				

Art. 1

(Destinatari e modalità di applicazione)

1. I lavoratori socialmente utili (LSU) e i lavoratori di pubblica utilità (LPU), in stato di disoccupazione, fuoriusciti dal bacino regionale, con competenza tecnica in materia di prevenzione sismica e di interventi a difesa del suolo, e transitati in società consortili che hanno erogato servizi pubblici per conto di società partecipate dallo Stato, la cui attività non ha avuto seguito per il venir meno delle convenzioni sottoscritte dalle parti, nei limiti della disponibilità finanziaria presente nel bilancio regionale, allocata alla missione 15, programma 15.03, possono essere reintegrati nel bacino regionale, a condizione che gli stessi subentrino agli LSU e agli LPU deceduti, pensionati, o comunque fuoriusciti dal bacino regionale, senza aver beneficiato di risorse pubbliche a titolo di incentivazione.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.